

L'Inps detta nuove regole sulla rateazione dei contributi sospesi per eventi eccezionali

Pagamenti parziali, rate salve

Versare meno non porta alla decadenza dalla dilazione

DI DANIELE CIRIOLI

Il pagamento parziale delle rate non causa la decadenza dal beneficio della rateazione, che può proseguire fino all'originaria scadenza. In tal caso, le sanzioni sono dovute soltanto sul debito residuo. Lo precisa l'Inps nella circolare n. 43 del 6 marzo 2024, dettando una disciplina unica sugli effetti conseguenti al mancato o parziale pagamento dell'importo oggetto di rateazione a seguito della sospensione del pagamento di contributi per eventi eccezionali. La decadenza dal beneficio della rateazione scatta, invece, in caso di mancato pagamento di due rate, anche non consecutive. Le nuove regole si applicano anche alle rateizzazioni ancora in corso al 6 marzo.

Contributi ed eventi calamitosi. Le novità riguardano le modalità per il rimborso dei contributi che, a seguito del verificarsi di eventi calamitosi, possono essere oggetto di sospensione del versamento con deliberazione dello stato d'emergenza. In genere, il rimborso dei contributi sospesi deve avvenire in unica soluzione, entro il termine fissato dal-

la legge. E, inoltre, è previsto che la ripresa dei versamenti possa avvenire anche mediante rateizzazione, senza sanzioni e interessi, sempre a decorrere da un determinato termine fissato dalla legge che indica anche il numero massimo di rate mensili. In tal caso, l'importo minimo di ciascuna rata non può essere inferiore a 50 euro. Poiché non sempre le norme di legge dettano un regime sanzionatorio per il mancato rimborso dei contributi sospesi, l'Inps individua una disciplina univoca, valida cioè per tutte le rateazioni conseguenti alla ripresa di versamenti sospesi e applicabile anche alle rateizzazioni non ancora scadute al 6 marzo 2024 (data della circolare). Le nuove indicazioni superano quelle precedenti della circolare n. 106 del 4 dicembre 2008.

L'obbligazione è unica. Prima di tutto l'Inps precisa che, nel caso in cui il contribuente abbia comunicato la volontà di avvalersi del pagamento in forma rateale, l'obbligo contributivo, determinato dalle norme che disciplinano la ripresa dei versamenti sospesi, costituisce un'obbligazione unica, essendo la divisio-

ne in rate soltanto una modalità per agevolarne il recupero. Le singole rate, quindi, non costituiscono autonome e distinte obbligazioni, ma sono l'adempimento frazionato di un'unica obbligazione.

Mancato pagamento. Il mancato pagamento di due rate, anche non consecutive, spiega l'Inps, comporta decadenza dal beneficio della rateizzazione, ma non da quello dell'eventuale definizione agevolata in una misura ridotta. I crediti residui verranno affidati all'Agente della riscossione per le attività di recupero coattivo con applicazione delle sanzioni civili (caso di omissione) a partire dalla data di ripresa del versamento.

Pagamento parziale. Nel caso, invece, di pagamento parziale delle rate, aggiunge l'Inps, non si configura decadenza dal beneficio della rateizzazione, che potrà proseguire fino alla scadenza originariamente prevista. In tale caso, sul debito residuo saranno dovute le ordinarie sanzioni civili (caso di omissione), a partire dalla data di ripresa del versamento stabilita dalla norma.

— © Riproduzione riservata —

Le nuove regole

Mancato pagamento di due rate, anche non consecutive	<ul style="list-style-type: none">• C'è decadenza dal beneficio della rateazione• Non c'è decadenza da eventuale definizione agevolata• Sul debito residuo sono dovute le sanzioni (dalla ripresa dei versamenti)
Pagamento parziale delle rate	<ul style="list-style-type: none">• Non c'è decadenza dal beneficio della rateazione• Non c'è decadenza da eventuale definizione agevolata• Sul debito residuo sono dovute le sanzioni (dalla ripresa dei versamenti)

